

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**Decreto n.1418 del 21 Novembre 2013**

Liquidazione a favore Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) del primo acconto del rimborso relativo all'accordo di collaborazione alla ricerca sul tema "La gestione delle macerie post sisma e il loro riciclaggio" di cui al Decreto del Presidente in qualità di commissario delegato n. 417 del 29 maggio 2013 - CUP J37G13000000001.

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" con il quale è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 74/2012, convertito con la Legge n. 122/2012, si è provveduto alla progressiva emanazione di atti per la definizione delle procedure di gestione delle macerie e per la determinazione dei relativi costi;

Richiamate:

- la circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 che ha fornito le prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74;

- l'ordinanza n. 34 del 3 Settembre 2012 recante "Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa";

- l'ordinanza n. 79 del 21 Novembre 2012 recante "Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie";

- l'ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013 recante "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 18 del 03 agosto 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012 e n. 2 del 15 gennaio

2013”;

- l'ordinanza n. 57 del 10 maggio 2013 recante "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 ottobre 2012, n.55 del 10 ottobre 2012, n.90 del 14 dicembre 2012, n.2 del 15 gennaio 2013, n.9 del 12 febbraio 2013, n.16 del 15 febbraio 2013 E n.36 del 21 marzo 2013”;

- l'ordinanza n. 94 del 01 agosto 2013 recante "Interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai comuni, recepiti dalle pertinenti province e trasmessi al commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione e modifica del programma degli interventi delle ordinanze n. 37 del 10 ottobre 2012, n.55 del 10 ottobre 2012, n. 71 del 13 novembre 2012, n. 16 del 15 febbraio 2013 e n. 77 del 3 luglio 2013”;

Rilevato che:

- la circolare n. 2 del 16 giugno 2012:
 - o ha segnalato l'opportunità, laddove possibile, che siano emesse disposizioni di tipo conservativo per tipologia di materiale al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzandone il recupero;
 - o ha indicato che le frazioni di materiale derivanti dalla filiera degli inerti a seguito di operazioni di recupero, siano destinati prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi interistituzionali che ne prevedranno l'area di stoccaggio in attesa del loro riutilizzo, gli aspetti economici nonché la destinazione in coerenza con la normativa e gli usi consentiti;
- l'allegato 1 all'ordinanza 34 del 3 settembre 2012 ha previsto che "i costi relativi alle attività sperimentali di recupero necessarie all'ottenimento di MPS a partire dai rifiuti di cui alla presente ordinanza devono essere evidenziati e rendicontati a parte utilizzando lo schema precedentemente descritto. Solo per il materiale trattato a questo fine può essere riconosciuto un costo superiore a quello massimo di 50 euro per tonnellata e comunque fino ad un ammontare

complessivo non superiore a 25.000 euro”;

- gli esiti della sperimentazione prevista dall'ordinanza 34 del 3 settembre 2012, volta a valutare il possibile ottenimento di MPS dai rifiuti derivanti dai crolli causati dal terremoto, hanno evidenziato problemi anche di natura logistica, derivanti in particolare dalla mancanza di spazio negli impianti, che rendono tali tipologie di materia non direttamente utilizzabili in questa prima fase emergenziale quale materiale per rilevati e che tale sperimentazione è stata svolta senza oneri aggiuntivi;
- l'ordinanza 79 del 21 novembre 2012:
 - o ha disposto la previsione di un'ulteriore specifica sperimentazione su un campione significativo di materiale volta a valutare la possibilità di ottenimento di MPS utilizzando materiale derivante unicamente da demolizioni selettive dei fabbricati;
 - o ha stimato un costo massimo per la sperimentazione pari a 25.000,00 euro utilizzando le risorse di pari importo già riservate a tal fine e non utilizzate nell'ambito della sperimentazione effettuata;
 - o ha previsto, sulla base degli esiti della sperimentazione succitata, la definizione in un successivo atto delle modalità tecnico-economiche di valutazione delle attività propedeutiche all'ottenimento di MPS quale materiale per rilevati e le modalità di riconoscimento dei costi per la demolizione e per il ripristino, una volta terminate le attività di gestione delle macerie, delle aree di trattamento eventualmente realizzate per far fronte all'emergenza;

Richiamato il proprio decreto n. 417 del 29 maggio 2013 con il quale si è provveduto ad approvare l'accordo di collaborazione alla ricerca tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 74/2012 ed Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) sul tema "La gestione delle macerie post sisma e il loro riciclaggio" sottoscritto in data 21 giugno 2013;

Dato atto che al punto 4 del dispositivo del sopracitato decreto n. 417/2013 si stabiliva che la durata dell'accordo fosse di mesi tre dalla data di sottoscrizione e pertanto la scadenza era prevista al 20 settembre 2013;

Vista la richiesta presentata da Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM), il 18 settembre 2013 acquisita agli atti con Prot. CR.2013.0024767 con la quale il DICAM richiede una proroga per il completamento delle attività della scadenza del sopracitato accordo al 20 dicembre 2013;

Dato atto che il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 74/2012, con lettera Prot. CR.2013.0025257 del 23 ottobre 2013, ha accolto la richiesta concedendo la proroga per il completamento delle attività, di cui al sopracitato accordo di collaborazione, dal 21 settembre 2013 al 20 dicembre 2013;

Dato atto altresì che l'art. 5 del sopracitato accordo stabilisce che:

- la Regione riconosca al DICAM il rimborso delle spese sostenute, nel limite di € 25.000,00;

- tale importo venga liquidato secondo la tempistica e le modalità di seguito indicate:

- o per il 50% della spesa totale riconoscibile, pari a € 12.500,00, al termine delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato tecnico, parte integrante dell'accordo;

- o il rimanente 50%, pari a € 12.500,00, alla conclusione dell'attività di ricerca previa consegna di relazione conclusiva.

- i pagamenti sopracitati saranno effettuati tramite versamento sul conto di tesoreria unica nr. 309005 presso Banca D'Italia e che l'attività di ricerca oggetto del presente accordo è connessa ad attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università, pertanto le somme riconosciute si configurano fuori campo IVA ai sensi degli art. 1 e 4, commi 4 e 5 del DPR 633/72 e s.m.i;

Vista la lettera del 24 giugno 2013 acquisita agli atti con Prot. CR.2013.0012876 del 24 giugno 2013 con la quale il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) ha trasmesso la prima relazione relativa alle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato tecnico;

Vista altresì la nota contabile n. 9 del 27 settembre 2013 acquisita agli atti con Prot. CR.2013.0022268 del 1° ottobre 2013 per l'importo complessivo di Euro 12.500,00 a fronte delle spese sostenute dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato tecnico dell'accordo

di collaborazione alla ricerca sul tema "La gestione delle macerie post sisma e il loro riciclaggio";

Dato atto che, relativamente alle attività di gestione delle macerie post sisma e loro riciclaggio, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J37G13000000001;

Tenuto conto che sono state attivate le procedure conseguenti all'adempimento degli obblighi derivati dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore di Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) della somma complessiva di euro 12.500,00 a titolo di primo acconto relativo all'accordo di collaborazione alla ricerca sul tema "La gestione delle macerie post sisma e il loro riciclaggio" di cui alla nota contabile n. 9 del 27 settembre 2013;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della complessiva spesa di Euro 12.500,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, come disposto con ordinanza n. 9 del 12 febbraio 2013 e n. 57 del 10 maggio 2013;

- che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di corrispondere ad Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) la somma complessiva di euro 12.500,00 a titolo di primo acconto relativo all'accordo di collaborazione alla ricerca sul tema "La gestione delle macerie post sisma e il loro riciclaggio"

così come stabilito dal decreto n. 417 del 29 maggio 2013 di cui alla nota contabile n. 9 del 27 settembre 2013;

2) di dare atto che l'importo di Euro 12.500,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 34/2012, 79/2012, 9/2013, e 57/2013;

3) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna lì, 21 Novembre 2013

Vasco Errani
